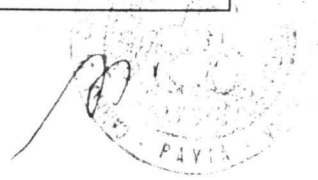


Allegato "B" alla delibera n. 25 del 18/3/13

Art. 14	Art. 14
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette amministratori nominati in conformità alle disposizioni del presente articolo.	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette amministratori nominati in conformità alle disposizioni del presente articolo.
L'assemblea ordinaria degli azionisti, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina la durata e il compenso degli amministratori, nei limiti fissati dallo statuto e dalla legge, ed inoltre procede alla composizione del consiglio di amministrazione sulla base delle norme che seguono (d'ora innanzi "Assemblea di Nomina").	L'assemblea ordinaria degli azionisti, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina la durata e il compenso degli amministratori, nei limiti fissati dallo statuto e dalla legge, ed inoltre procede alla composizione del consiglio di amministrazione sulla base delle norme che seguono (d'ora innanzi "Assemblea di Nomina").
A) Quattro amministratori (d'ora innanzi "Amministratori del Socio di Maggioranza") sono nominati dall'Assemblea tra i candidati designati dal Socio che detenga, direttamente o indirettamente (tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., ma sempre a condizione che detenga direttamente almeno una azione della società), la maggior quota del capitale sociale (d'ora innanzi "Socio di Maggioranza") e col voto favorevole del medesimo.	A) Quattro amministratori (d'ora innanzi "Amministratori del Socio di Maggioranza") sono nominati dall'Assemblea tra i candidati designati dal Socio che detenga, direttamente o indirettamente (tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., ma sempre a condizione che detenga direttamente almeno una azione della società), la maggior quota del capitale sociale (d'ora innanzi "Socio di Maggioranza") e col voto favorevole del medesimo.
La designazione degli Amministratori del Socio di Maggioranza deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto, almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea di Nomina (d'ora innanzi "Termine di Deposito"), con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori così candidati.	La designazione degli Amministratori del Socio di Maggioranza deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto, almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea di Nomina (d'ora innanzi "Termine di Deposito"), con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori così candidati.
In mancanza di tempestiva presentazione della designazione di almeno quattro candidati, o di alcuni di essi, l'assemblea nomina liberamente un corrispondente numero di amministratori con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.	In mancanza di tempestiva presentazione della designazione di almeno quattro candidati, o di alcuni di essi, l'assemblea nomina liberamente un corrispondente numero di amministratori con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.
B) Un altro amministratore è nominato dall'assemblea su indicazione del secondo	B) Un altro amministratore è nominato dall'assemblea su indicazione del secondo

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



azionista di maggioranza relativa e col voto favorevole del medesimo.

C) Gli altri due amministratori sono nominati dall'assemblea tra i candidati designati da parte di qualsiasi altro socio diverso dai soci che designano gli amministratori ai sensi dei precedenti punti A) e B), nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 729 della legge 296/2006, secondo il quale non possono essere più di cinque i componenti designati dagli enti locali nei consigli di amministrazione delle società a capitale misto pubblico e privato.

La designazione di tali amministratori deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto, entro il Termine di Deposito, con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori così candidati.

In mancanza di tempestiva presentazione di almeno una candidatura, l'assemblea nomina liberamente i due amministratori con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

In tutti i casi previsti nelle precedenti lettere A) e B), deve essere dimostrata, all'atto del deposito della designazione della candidatura, entro il Termine di Deposito, la legittimazione alla designazione di un amministratore.

azionista di maggioranza relativa e col voto favorevole del medesimo.

C) Gli altri due amministratori sono nominati dall'assemblea tra i candidati designati da parte di qualsiasi altro socio diverso dai soci che designano gli amministratori ai sensi dei precedenti punti A) e B), nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 729 della legge 296/2006, secondo il quale non possono essere più di cinque i componenti designati dagli enti locali nei consigli di amministrazione delle società a capitale misto pubblico e privato.

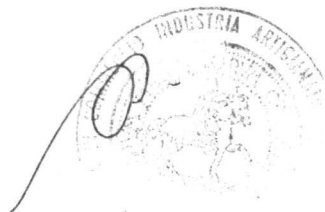
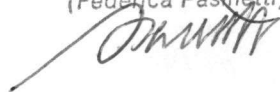
La designazione di tali amministratori deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto, entro il Termine di Deposito, con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori così candidati.

In mancanza di tempestiva presentazione di almeno una candidatura, l'assemblea nomina liberamente i due amministratori con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

In tutti i casi previsti nelle precedenti lettere A) e B), deve essere dimostrata, all'atto del deposito della designazione della candidatura, entro il Termine di Deposito, la legittimazione alla designazione di un amministratore.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, la nomina degli amministratori deve avvenire in modo tale da riservare al genere meno rappresentato almeno un quinto del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in occasione del primo rinnovo, e almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in occasione del secondo e del terzo rin-

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



novo, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251. A tal fine, in aggiunta a quanto sopra stabilito, è onere del Socio di Maggioranza includere nelle proprie designazioni un numero di candidati del genere meno rappresentato, tale da consentire la nomina di almeno un quinto o un terzo dei componenti dell'organo di tale genere (arrotondato per eccesso sino al numero intero), tenuto conto delle designazioni presentate ai sensi delle lettere B) e C), nonché delle nomine eventualmente deliberate, in mancanza di tali designazioni, dall'Assemblea.

Le designazioni sono corredate da un sintetico profilo personale e professionale dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali il candidato, nell'accettare la candidatura, attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e, ove necessario, di indipendenza di cui al presente articolo, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'Assemblea nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra gli Amministratori del Socio di Maggioranza. Qualora il Presidente non venisse nominato dall'Assemblea di Nomina, esso è nominato dal Consiglio, scegliendolo tra gli Amministratori del Socio di Maggioranza.

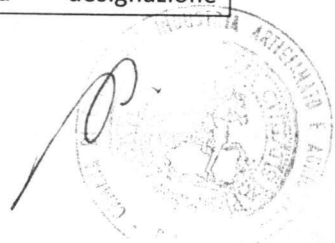
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Tuttavia, in caso di cessazione di un amministratore nominato ai sensi di cui ai predetti punti A) e B), la sostituzione del medesimo deve essere effettuata dall'Assemblea, la quale deve scegliere tra i candidati designati rispettivamente dai soci di cui alle lettere A) e B), i quali hanno effettuato la designazione

Le designazioni sono corredate da un sintetico profilo personale e professionale dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali il candidato, nell'accettare la candidatura, attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e, ove necessario, di indipendenza di cui al presente articolo, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'Assemblea nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra gli Amministratori del Socio di Maggioranza. Qualora il Presidente non venisse nominato dall'Assemblea di Nomina, esso è nominato dal Consiglio, scegliendolo tra gli Amministratori del Socio di Maggioranza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Tuttavia, in caso di cessazione di un amministratore nominato ai sensi di cui ai predetti punti A) e B), la sostituzione del medesimo deve essere effettuata dall'Assemblea, la quale deve scegliere tra i candidati designati rispettivamente dai soci di cui alle lettere A) e B), i quali hanno effettuato la designazione

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Bassetti)



dell'amministratore cessato dalla carica, applicandosi in quanto compatibili le medesime disposizioni sopra dettate per il caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea o almeno due degli Amministratori scelti tra i candidati designati dal Socio di Maggioranza, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere senza indugio convocata a cura del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e le loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione

dell'amministratore cessato dalla carica, applicandosi in quanto compatibili le medesime disposizioni sopra dettate per il caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, la sostituzione deve avvenire in modo tale da garantire il rispetto delle quote del genere meno rappresentato, come sopra stabilito.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea o almeno due degli Amministratori scelti tra i candidati designati dal Socio di Maggioranza, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere senza indugio convocata a cura del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e le loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasmetti)



ne condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quelle della Società, ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della Società, ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o per aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie;

Almeno due Consiglieri devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine

ne condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

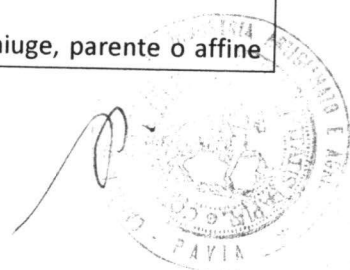
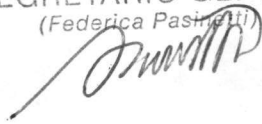
b) professionalità:

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quelle della Società, ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della Società, ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o per aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie;

Almeno due Consiglieri devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pastorelli)



entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio.

I requisiti di indipendenza di cui sopra devono essere posseduti dai due consiglieri nominati ai sensi della lettera C del presente articolo, a meno che i medesimi requisiti siano rispettati in relazione ad uno o due consiglieri nominati ai sensi delle lettere A e B del presente articolo.

~~Il Consiglio di Amministrazione, subito dopo il suo insediamento o la nomina di un nuovo amministratore, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza in capo agli amministratori.~~

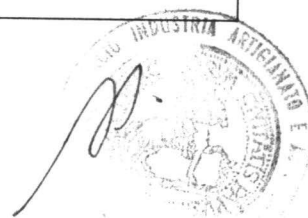
entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio.

I requisiti di indipendenza di cui sopra devono essere posseduti dai due consiglieri nominati ai sensi della lettera C del presente articolo, a meno che i medesimi requisiti siano rispettati in relazione ad uno o due consiglieri nominati ai sensi delle lettere A e B del presente articolo.

Dopo l'insediamento del Consiglio di Amministrazione o la nomina di un nuovo amministratore, il Consiglio dà atto, in base ad apposite dichiarazioni all'uopo rilasciate da ciascun consigliere e tenuto conto delle informazioni eventualmente ad esso pervenute, del possesso dei suddetti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché della insussistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza in capo a ciascun amministratore.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



Art. 19	Art. 19
La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto da un numero di tre o cinque Sindaci effettivi, a scelta dell'assemblea, oltre a due Sindaci supplenti, così nominati: - un Sindaco effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che assume le funzioni di Presidente; - un Sindaco effettivo nominato dall'A.N.A.S. S.p.A., ai sensi dell'art. 3 secondo comma, n. 2 della legge 28 aprile 1971 n. 287; - i restanti Sindaci effettivi e supplenti liberamente nominati dall'Assemblea.	La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto da un numero di tre o cinque Sindaci effettivi, a scelta dell'assemblea, oltre a due Sindaci supplenti, così nominati: - un Sindaco effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che assume le funzioni di Presidente; - un Sindaco effettivo nominato dall'A.N.A.S. S.p.A., ai sensi dell'art. 3 secondo comma, n. 2 della legge 28 aprile 1971 n. 287; - i restanti Sindaci effettivi e supplenti liberamente nominati dall'Assemblea. Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, l'Assemblea deve nominare: - almeno un Sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato (in caso di Collegio Sindacale composto da tre membri) e almeno due Sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato (in caso di Collegio Sindacale composto da cinque membri, per il secondo e terzo rinnovo dell'organo), a meno che le quote di rappresentanza dei generi non siano già garantite dalle nomine del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'A.N.A.S. S.p.A.; - almeno un Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato. Per il medesimo periodo, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)